



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 80 del 27/07/2020

OGGETTO: Procedura di valore inferiore ad € 1.000,00, per il servizio di facchinaggio presso l'ufficio del turismo per spostamento cartolari, ai sensi dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Codice CIG: ZCD2DA5FBD

Premesso che:

- si ritiene necessario spostare una serie di cartolari contenenti vecchia documentazione contabile che non è più necessario mantenere in sede;
- si rende necessario spostare tali cartolari presso il magazzino presente nel parcheggio Mazzini.

Visti gli articoli:

- 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e le variazioni intervenute a seguito del Decreto Correttivo 56/2017 e del Decreto sblocca cantiere;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto:

- lo Statuto di Metro S.r.l.
- il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- l'art. 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 1.000 € non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
- il valore del presente appalto risulta essere inferiore ad € 1.000,00 IVA esclusa;
- per importi inferiori a € 1.000,00 non sussiste l'obbligo di rotazione;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore ad € 1.000,00, IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

Dato atto che

- è stato acquisito il preventivo redatto da La Balestra Società Cooperativa Sociale, con sede in via S. Alessio 2084, 55100 Lucca, C.F. e P.I. 01840730467;
- contestualmente è stata acquisita la dichiarazione con atto notorio del possesso dei requisiti necessari all'affidamento del servizio a mezzo dichiarazione ai sensi del 445/2000;
- la Coop. La Balestra offre il servizio richiesto per € 200,00 oltre iva;

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, in conformità alle dichiarazioni rese;

Ritenuto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l'importo di € 200,00 oltre iva

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce:

- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:
- il fine che il contratto intende perseguire è spostare i cartolari presso il magazzino presente nel parcheggio Mazzini;
- l'oggetto del contratto è il servizio di facchinaggio;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- che l'appalto è stato registrato con CIG ZCD2DA5FBD

Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali,

DETERMINA

- di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di facchinaggio a La Balestra Società Cooperativa Sociale, con sede in via S. Alessio 2084, 55100 Lucca, C.F. e P.I. 01840730467;
- di impegnare la spesa di € 244,00 incluso iva;
- di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

Il Direttore Generale
(Dott. Mauro Natali)